



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: Contabilità e finanza pubblica - Ente pubblico e privato.

Estremi del Parere:	Prot. n. 10081/13.11.11 del 1 aprile 2011 – Partecipazioni regionali. Competenza Assessorato regionale dell'Economia. Fondazioni di partecipazione. Profili di responsabilità.
Massima / Abstract:	- L'art. 8 della L.r. n. 28/1962, come sostituito dall'art. 7 della L.r. n. 19/2008, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia la materia "Partecipazioni regionali" -in combinato disposto con l'art. 2 della medesima legge ed alla luce delle disposizioni regolamentari di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 rimodulato con il D.P.Reg. 28 giugno 2010 -limita l'attività istituzionale dell'Assessorato alla gestione di partecipazioni regionali in soggetti societari. - Tuttavia il frequente operare dell'Amministrazione al di fuori degli ordinari schemi pubblicistici ed attraverso soggetti terzi non societari rende auspicabile un intervento del legislatore, ancorato ad un approccio sostanziale, volto ad individuare nella natura pubblica delle risorse adoperate l'elemento fondante di una incardinazione nell'Assessorato dell'Economia di più ampie competenze riguardo ad organismi partecipati dalla regione (anche non societari). - A quadro normativo invariato la materia "Partecipazioni regionali" implica una competenza dell'Assessorato che si estende alla SEUS, società consortile per azioni, mentre non è riferibile alle fondazioni di partecipazione. - La competenza dell'Assessorato in materia di gestione di partecipazioni regionali è da intendersi nella sua interezza, non potendosi limitare gli uffici dell'Assessorato alla sola gestione <i>strictu sensu</i>, in ragione della ratio di salvaguardia del corretto uso del denaro pubblico. - Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 26806/2009 gli eventuali profili di responsabilità amministrativa connessa e radicata al generale potere dovere di gestione, possono discendere dalla dolosa o gravemente colposa mancata attivazione della pretesa risarcitoria nei confronti di coloro che nell'esercizio del potere di rappresentanza dell'ente pubblico partecipante abbiano compiuto omissioni nella doverosa cura dell'interesse pubblico. - La Corte di Cassazione esprimendosi a proposito di società pubbliche si pronuncia affermando che il mancato esercizio dell'azione di responsabilità non solo diviene sindacabile, ma trova precisa sanzione: l'assoggettamento di chi era tenuto ad agire nei confronti degli amministratori al giudizio della Corte dei Conti. In sostanza il rappresentante del socio pubblico ha il dovere di proporre azione risarcitoria, pena la violazione di precisi obblighi di tutela del patrimonio pubblico conseguenti al prescelto modulo organizzativo (società a capitale pubblico).
Note / Riferimenti Normativi	L.r. n. 19/2008, art. 7; L.r. n. 28/1962, art.8, art. 2; D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 rimodulato con il D.P.Reg. 28 giugno 2010; Corte di Cassazione, sent. n. 26806/2009.

Redattore: Guli

